

# Parto anonimo e accesso alle origini: l'affermazione di un diritto che inciampa nella prassi



Di Roberta Del Giudice

Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

It

Dal combinato disposto degli artt. 28 Legge 184/1983, 30 Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 e 93 decreto legislativo 196/2003 si evince che il nostro Ordinamento riconosce alla partoriente il diritto di dare in adozione il neonato e di celare la propria identità. Il figlio adottivo di madre anonima può avere accesso ad informazioni concernenti le proprie origini solo trascorsi 100 anni dalla formazione dei documenti relativi al parto: in pratica - salvo augurarsi di vivere almeno 100 anni - non può esercitare il diritto a conoscere le proprie origini. Il mutare del sentire sociale e le spinte comunitarie (si richiama la sentenza Godelli c. Italia, Corte EDU 25.09.2012 n. 33783) hanno portato la giurisprudenza ad interrogarsi sulla legittimità di un sistema normativo interno che, cristallizzando al momento del parto la volontà della donna di rimanere anonima, esclude ogni possibilità di rimediazione e, nel contempo, mortifica il diritto del figlio di accedere alle informazioni concernenti la propria identità biologica. La Corte Costituzionale (sentenza 22 novembre 2013 n. 278) ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 28 co. 7 Legge 184/1983 ed ha lanciato un monito al legislatore affinché venisse introdotto un procedimento volto a vagliare l'attualità della volontà della donna di continuare a rimanere anonima (cosiddetto "interpello"). In mancanza dell'auspicato intervento legislativo, è stata la giurisprudenza a recepire e rendere operativo il meccanismo "suggerito" della Corte Costituzionale dell'interpello come strumento per verificare, a fronte dell'istanza del figlio, l'attualità della volontà della madre a conservare l'anonimato circa la propria identità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 1946/2017). La giurisprudenza, inoltre, ha chiarito che il diritto di accedere alle proprie origini può essere esercitato anche se la madre sia morta e non sia possibile procedere, mediante l'interpello, alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto (Cassazione sentenza del 21 luglio 2016 n. 15024). È sempre opera della giurisprudenza l'aver esteso il meccanismo dell'interpello anche ai fratelli e alle sorelle del nato da parto anonimo (Cassazione sentenza del 20 marzo 2018 n. 6963.). Il presente lavoro mira a mettere in evidenza un aspetto problematico che sembra non essere stato adeguatamente affrontato: il faticoso percorso che ha portato all'ideazione del meccanismo giurisprudenziale dell'interpello "inciampa" in un complicato coacervo di norme che lo renderebbe di fatto inattuabile. Ed invero, le leggi in materia consentono, al momento della nascita, di indicare la donna che non vuole essere nominata con il codice "999" senza, nel contempo, prevedere, nel rispetto dell'anonimato, un onere di conservazione delle generalità della puerpera, a fronte di un futuro ed eventuale esercizio del diritto di accedere alle proprie origini da parte del figlio. In questo modo le norme sul parto anonimo si pongono in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, facendo sorgere seri dubbi sulla tenuta costituzionale dell'intero impianto normativo in materia.



## Nascita ; Parto ; Anonimo ; Proprie origini

### Eng

*From the articles 28 Law 184/1983, 30 Decree of the President of the Republic 396/2000 and 93 Legislative Decree 196/2003 it is clear that our system recognizes the right to the mother to give her child in adoption and to conceal her identity. The adoptive son of an anonymous mother can obtain information concerning his origins only after 100 years from the drafting of the documents relating to the birth: in practice - unless one's wishes to live at least 100 years - one cannot exercise the right to know one's origins. The shift in social sentiment, and community pressures (referring to the Godelli vs Italy, ECtHR 25.09.2012 n. 33783 judgment) have led the jurisprudence to question the legitimacy of an internal regulatory system which, crystallizing at the moment of childbirth the will of the woman to remain anonymous, excludes any possibility of reconsideration and, at the same time, mortifies the child's right to access information concerning their biological identity. The Constitutional Court (judging no. 278 of 22 November 2013) declared the unconstitutionality of art. 28 paragraph 7 of Law 184/1983 and has issued a warning to the legislator so that a procedure has been introduced aimed at assessing the relevance of the woman's will to continue to remain anonymous (so-called "interpellation"). In the absence of the called for legislative intervention, it was the jurisprudence that acknowledged and made operational the "suggested" mechanism of the Constitutional Court of the interpellation as a tool to verify, in response to the child's request, the relevance of the mother's will to preserve anonymity regarding one's identity (United Sections of the Court of Cassation, judgment 1946/2017). Furthermore, the jurisprudence has clarified that the right to access one's origins can be exercised even if the mother is dead and it is not possible, by means of an interpellation, to verify the relevance of the preservation of secrecy (Cassation sentence of 21 July 2016 n. 15024). It is always the work of jurisprudence to have extended the interpellation mechanism also to the brothers and sisters of the anonymous child (Cassation judgment of 20 March 2018 n. 6963.). This work aims to highlight a problematic aspect that has never been adequately addressed: the tiring path that led to the conception of the jurisprudential mechanism of the interpellation "stumbles" into a complicated jumble of rules that would make it practically impracticable. And indeed, the laws on the subject allow, at the time of birth, to indicate the woman who does not want to be named with the code "999" without, at the same time, providing, in respect of anonymity, a duty to preserve the details of the mother, against a future and possible exercise of the right to access their origins by the child. In this way, the rules on anonymous childbirth are in contrast with Article 8 of the European Convention for Human Rights, raising serious doubts on the constitutional integrity of the entire legal system on the subject.*



## Birth; Childbirth; Anonymous; One's origins

### 1. Introduzione

L'Italia, insieme alla Francia e al Lussemburgo, è uno dei pochi Paesi europei a prevedere il cd. "parto anonimo".

L'art. 28 L. 184/1983 (legge sull'adozione) attribuisce al figlio adottivo, che abbia raggiunto il venticinquesimo anno di età, il diritto potestativo di accedere ad informazioni che riguardano la sua origine o l'identità dei suoi genitori biologici (salvo i casi di "gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica" che permet-

tono l'esercizio di tale diritto anche all'adottato infraventicinquinne, purché maggiorenne). Tale norma, però, prevede un limite all'esercizio del predetto diritto, stabilendo che "l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 396/2000". Ed invero, l'art. 30 D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la Revisione e la Semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile), nel disciplinare le modalità

di formazione, il contenuto e la registrazione della dichiarazione di nascita, *expressis verbis*, sottolinea la necessità di rispettare *"l'eventuale volontà della madre di non essere nominata"*. In tale ipotesi troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 93 D. Lgs. 196/2003 (altrimenti noto come *"codice della privacy"*) a mente del quale la cartella clinica o il certificato di assistenza al parto (oggi *"attestazione di avvenuta nascita"*), ove comprensivi di dati personali che rendono identificabile la madre che ha chiesto di rimanere anonima, possono essere rilasciati in copia integrale, a chi vi abbia interesse, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento.

Alla luce del quadro normativo, quindi, il sistema dell'accesso alle origini è così regolamentato: il figlio adottato appena nato, può fare accesso alle proprie origini al compimento del venticinquesimo anno di età (o anche prima in caso di gravi e comprovate ragioni di salute); laddove, però, la donna avesse dichiarato, al momento del parto, di voler rimanere anonima, l'accesso a queste informazioni può avvenire solo trascorsi 100 anni dalla formazione dei documenti relativi al parto (certificato di assistenza al parto o cartella clinica). Detto altrimenti, mentre il figlio adottivo, in generale e salvo valutazioni del caso di specie da parte del Giudice competente (*id est* il Tribunale per i Minorenni), ha il diritto a conoscere le proprie origini, il figlio adottivo di madre che abbia espressamente dichiarato di voler rimanere anonima - salvo augurarsi di vivere almeno 100 anni - non può esercitare il medesimo diritto a conoscere le proprie origini.

Come è intuitivo, il legislatore, nell'accordare la possibilità di non declinare le proprie generalità al momento del parto, riconosce alla donna un vero e proprio diritto all'anonimato materno, "blindato" dalla possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini al decorso di un lasso di tempo che verosimilmente supera la

durata media di una vita. La *ratio* sottesa al diritto all'anonimato materno riposa sulla necessità di evitare aborti, specie clandestini, infanticidi e abbandoni di neonati: si mira ad offrire, cioè, alla partoriente e al bambino una alternativa ai comportamenti abortivi/abbandonici, consentendo alla madre di dare alla luce il figlio senza che ciò comporti la necessità di instaurare con il neonato un legame giuridico. Per molti anni il diritto all'anonimato è stato considerato alla stregua di un diritto "assoluto" ed "irreversibile", in quanto, come anticipato, la scelta compiuta dalla madre al momento del parto si cristallizzava e si proiettava su un arco temporale eccedente la durata normale della vita umana, di fatto, rendendo impossibile al figlio nato da una partoriente anonima di conoscere, prima di morire, le proprie origini.

Tuttavia, la mutevolezza del sentire sociale, in uno alle spinte comunitarie, hanno progressivamente indotto la giurisprudenza a rivedere il carattere "assoluto" del diritto della partoriente e, soprattutto, il carattere "irreversibile" della scelta all'anonimato materno. Con il tempo, infatti, si è iniziato a riflettere su un dato: il diritto della donna di partorire nel totale anonimato non costituisce una "monade" isolata nel panorama dei diritti, venendo inevitabilmente a "scontrarsi" con un altro diritto, ovverosia quello del figlio di conoscere le proprie origini. Da qui, la necessità di operare un bilanciamento dei diritti in gioco che non si traduca più (come è accaduto per lunghi anni) in una preferenza incondizionata verso il diritto all'anonimato della partoriente.

Ebbene, nell'ultimo decennio, nel silenzio di una legge che sacrifica sull'altare dell'anonimato materno il diritto di conoscere le proprie origini, la giurisprudenza ha tentato di individuare soluzioni di compromesso.

## 2. Verso l'affermazione del diritto a conoscere le proprie origini

L'affermazione del diritto a conoscere le proprie origini prende le mosse dalla giurisprudenza comunitaria. Emblematica è la pronuncia resa dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo nel famoso caso *Gaskin c. Regno Unito* (Corte EDU 7 luglio 1989 n. 10454)<sup>1</sup> in cui, per la prima volta, la Grande Camera definisce come *"primordiale"* l'interesse della persona a ricevere informazioni sulle proprie origini, nonché *"manifestazione della vita privata e familiare"* di cui all'art. 8 CEDU. La Grande Camera, allargando le maglie del concetto *"vita privata e familiare"*, ha individuato nell'art. 8 CEDU il referente

normativo, a livello comunitario, del diritto a conoscere le proprie origini<sup>2</sup>. Laddove, il concetto di "*vita privata*" può e deve comprendere anche aspetti della individualità personale, di cui inevitabilmente fa parte l'identità dei propri genitori biologici; mentre il concetto di "*vita familiare*" non può e non deve essere circoscritto ai rapporti interpersonali già in essere, ma ad ogni relazione, anche solo in divenire, con i propri simili<sup>3</sup>.

Nel 2003 la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ritorna sul punto con la sentenza *Odièvre c. Francia* (Corte EDU 13 febbraio 2003 n. 42326)<sup>4</sup>, affermando che il sistema giuridico francese in materia di parto anonimo (come vedremo, diversamente da quello italiano) non viola l'art. 8 CEDU, nella misura in cui, pur nel rispetto dell'anonimato materno, ammette la possibilità di accesso ai dati sulla famiglia biologica mediante una procedura amministrativa, di pertinenza di un organismo *ad hoc* (il Consiglio Nazionale per l'Accesso alle Origini), che consente di interpellare la madre sulla richiesta del figlio ed eventualmente permetterle di rimuovere il segreto.

Rispetto alla *best practice* francese e alle spinte della Corte Europea verso l'affermazione del diritto a conoscere le proprie origini, il nostro Ordinamento, in un primo momento, ha mostrato una preferenza incondizionata verso l'anonimato materno. Ed invero, la Corte Costituzionale (sentenza 25 novembre 2005 n. 425), investita della questione di legittimità dell'art. 28 L. 184/1983, *nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza aver previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica*, ha ritenuto che il diritto all'anonimato fosse "*espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda*", che inevitabilmente si traduceva nel sacrificio del diritto a conoscere le proprie origini come "*prezzo da pagare*" per garantire che il parto avvenisse in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, nonché per distogliere la donna da decisioni irreparabili, come l'aborto.

Gli steccati burocratici innalzati dalla legge e presidiati dalla giurisprudenza per ostacolare la ricerca dei dati sull'identità della madre anonima, hanno iniziato a vacillare a seguito della storica sentenza *Godelli c. Italia* (Corte EDU 25 settembre 2012 n. 33783). Nel caso di specie, la ricorrente lamentava che, stante il disposto di cui all'art. 28 co. 7 L. 184/1983, l'accesso alle sue origini non le era consentito perché la madre, al momento della nascita, aveva dichiarato di non voler divulgare la propria identità. Tale scelta privava il figlio della possibilità di conoscere la propria storia personale, condannandolo alla ignoranza perpetua. Ebbene, nella sentenza *Godelli*, la Grande Camera ha ricordato che, da un lato, l'art. 8 CEDU tende fondamentalmente a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, dall'altro, però, esso non si limita ad ordinare allo Stato di astenersi da ingerenze di questo tipo. La norma, infatti, ha un connotato negativo ("*non fare*"), ma anche un connotato positivo ("*fare*"), che si traduce nell'adozione di misure volte non solo a garantire il rispetto della vita privata, ma anche l'affermazione in positivo di tale diritto, nel cui ampio concetto rientra altresì il diritto di conoscere le proprie origini. Gli Stati, precisa la Corte, possono scegliere i mezzi che ritengono più idonei ad assicurare in modo equo la conciliazione tra la protezione della madre e la richiesta dell'interessato di avere accesso alle proprie origini, ma devono assicurare tale conciliazione! Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per l'assenza di un sistema legislativo che consentisse di bilanciare l'interesse della madre all'anonimato e alla riservatezza con il diritto del figlio di conoscere le proprie origini, dunque, i genitori che lo hanno procreato. Dirompenti sono stati gli effetti della sentenza *Godelli* sul sistema nazionale.

### **3. L'affermazione del diritto a conoscere le proprie origini**

A seguito della pronuncia della Grande Camera, la Corte Costituzionale (sentenza 22 novembre 2013 n. 278) torna nuovamente a pronunciarsi in materia di parto anonimo e di accesso alle origini, in particolare sulla irrevocabilità della scelta all'anonimato della donna, laddove il dato legislativo sembra prevedere una sorta di cristallizzazione della volontà prestata una sola volta al momento del parto.

Ebbene, in quella circostanza, la Consulta, pur mantenendo invariata la possibilità di optare per

la procedura del parto anonimo, afferma la necessità di riconoscere alla madre la possibilità di revocare la decisione all'anonimato, di fronte alla richiesta del figlio. Il bisogno di conoscere le proprie origini rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona, di guisa che è da ritenersi incostituzionale un sistema legislativo che attribuisce alla volontà manifestata al momento del parto i connotati della irreversibilità, tale da "ipotecare" un futuro, eventuale e possibile, ripensamento della donna. La Consulta, dunque, nel contestare l'eccessiva rigidità di un sistema che immobilizza le modalità di esercizio del diritto all'anonimato della madre al momento del parto, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 co. 7 L. 184/1983 *"nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione"*. Evidentemente la Corte Costituzionale ha inteso lanciare un monito al legislatore affinché venisse introdotto un procedimento volto a vagliare l'attualità della volontà della donna di continuare a rimanere anonima.

All'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale, in mancanza dell'auspicato tempestivo adeguamento legislativo, si è posto il problema di come rendere attuativo il meccanismo dell'interpello "suggerito" dalla Consulta: a fronte di una legislatura "dormiente", il giudice, su istanza del figlio che abbia il desiderio di conoscere la propria genealogia o l'esigenza a fronte, ad esempio, di un intervento medico, può interpellare la madre che alla nascita abbia dichiarato di non voler essere nominata, per domandarle se abbia intenzione o meno di revocare la sua dichiarazione?

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946) chiarendo che la pronuncia della Corte Costituzionale ha natura di *"sentenza additiva di principio"*, in quanto ha introdotto un modello procedimentale per rendere effettivo il bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive potenzialmente confliggenti, rappresentate dal diritto all'anonimato della madre biologica e dal diritto a conoscere le proprie origini del figlio: pure in assenza di un intervento legislativo che disciplini tale procedura, il giudice, quindi, può interpellare in maniera riservata la madre biologica per raccogliere la sua attuale volontà. Opinare diversamente e, dunque, impedire l'interpello del giudice in attesa che il relativo procedimento venga regolamentato dalla legge, significherebbe continuare ad applicare una norma incostituzionale, ovvero sia l'art. 28 L. 183/1984, a tutto detrimento di quanto previsto dall'art. 136 Cost. e cioè che le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

Le Sezioni Unite, dunque, enunciano il seguente principio di diritto: *"in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità"*.

Nelle more del consolidamento di questa virtuosa prassi dell'interpello e in mancanza di un intervento legislativo, la giurisprudenza si è dovuta interrogare anche su un altro aspetto: cosa succede se nel corso della neo-introdotta prassi dell'interpello, dovesse scoprirsi che la madre biologica è morta e che, quindi, non è possibile una verifica sulla attualità della scelta per l'anonimato?

Ebbene la Corte di Cassazione, intervenuta sul punto con la sentenza del 21 luglio 2016 n. 15024, dopo aver escluso che la morte della madre determina una definitiva cristallizzazione della originaria volontà di rimanere anonima, ha affermato che il diritto di accedere alle proprie origini

può essere esercitato anche se la madre sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti. La Cassazione, quindi, ha optato per una sorta di “abolizio” (mutuando l’espressione dal diritto penale) dell’art. 93 co. 2 D. Lgs. 196/2003 che, pertanto, in caso di morte della madre anonima non troverebbe applicazione. Diversamente opinando, si introdurrebbe nuovamente il sistema della cristallizzazione della volontà della madre di rimanere anonima espressa al momento della nascita, già censurato dalla richiamata Corte Costituzionale nel 2013.

Peraltro, assumere una posizione contraria significherebbe privare di tutela colui che è in vita, favorendo un soggetto ormai deceduto, con il paradosso di riconoscere maggiore tutela ad un diritto (quello all’anonimato) che di fatto non esiste più in quanto non è un diritto *ultrattivo* e, quindi, viene meno nel momento in cui viene meno il suo titolare<sup>5</sup>.

Un altro “faticoso” passo in avanti verso l’affermazione del diritto a conoscere le proprie origini è stato mosso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 marzo 2018 n. 6963. In quella circostanza gli Ermellini sono stati chiamati a chiarire se l’interpello potesse essere azionato anche per risalire alla identità dei fratelli e delle sorelle.

Sul piano normativo, come anticipato, l’art. 28 L. 184/1983 riconosce all’adottato figlio di madre che non abbia posto il veto sulla propria identità, il diritto di accedere alle sole informazioni relative ai propri genitori biologici. E così, l’art. 93 D. Lgs. 196/2003 riconosce all’adottato figlio di madre anonima il diritto di accedere alle informazioni relative alla cartella clinica o all’attestazione di avvenuta nascita (quindi, le sole informazioni che concernono la madre) decorsi 100 anni dalla formazione di tali documenti (salvo la possibilità di ricorrere al mentovato interpello). È, dunque, evidente che nulla è previsto a livello normativo per quanto concerne l’accesso alle informazioni relative ai fratelli e alle sorelle di sangue.

Il *vulnus* legislativo è stato colmato (ancora una volta) dalla giurisprudenza, con la richiamata sentenza del 2018, che ha esteso il meccanismo dell’interpello anche ai fratelli e alle sorelle. Secondo la Corte, la costruzione di una identità personale richiede la conoscenza della propria discendenza biologica, che non può limitarsi solo ai genitori, ma si estende e comprende anche i fratelli e le sorelle.

Il diritto di conoscere l’identità dei fratelli e delle sorelle si atteggia, però, in maniera diversa rispetto al diritto di conoscere l’identità dei propri genitori biologici, a cagione del ruolo obiettivamente diverso e secondario che essi svolgono nel processo di formazione della identità esteriore ed interiore, rispetto alle figure genitoriali. Pertanto, l’accesso alla identità dei fratelli e delle sorelle, se da un lato non può essere negato, dall’altro, non può essere considerato alla stregua del diritto potestativo di conoscere l’identità dei propri genitori di cui all’art. 28 L. 184/1983. Inoltre, i fratelli e le sorelle potrebbero non voler rivelare la propria parentela biologica e modificare la costruzione della propria identità. La Cassazione, quindi, ha ritenuto di poter realizzare il corretto bilanciamento tra le due posizioni facendo ricorso alla modalità procedimentale individuata dalla Corte Costituzionale (sentenza 278/2013) e dalle Sezioni Unite (sentenza 1946/2017): i fratelli e le sorelle dovrebbero essere preventivamente interpellati, al fine di acquisire il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di accertarne il diniego e ciò sia se si tratti di figlio adottato da madre che non ha imposto il segreto sulla propria identità, sia se si tratti di figlio nato da madre anonima, per le ragioni innanzi esposte.

Alla luce di questo *excursus* giurisprudenziale, può affermarsi che negli ultimi anni si è registrato un sensibile mutamento di vedute e l’affermazione del principio del *favor veritatis* alla base del rapporto biologico tra genitore e figlio (e verosimilmente anche tra fratelli e sorelle).

## 4. Vulnus al diritto di conoscere le proprie origini

Il percorso che ha portato all'ideazione e al consolidamento del meccanismo dell'interpello – sintesi del bilanciamento del diritto all'anonimato materno e del diritto a conoscere le proprie origini – “inciampa” in un complicato coacervo di norme che, nella pratica, rende inattuabile il predetto meccanismo dell'interpello.

Per comprendere le disfunzioni dell'attuale sistema, sarebbe utile ricostruire l'impianto normativo. L'originario ordinamento di stato civile, disciplinato dal Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238, non contemplava la possibilità di non declinare le proprie generalità al momento del parto.

Successivamente la Legge 23 agosto 1988 n. 400, nel riconoscere il potere di introdurre, tramite D.P.R., regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge, ha dato la stura all'introduzione di una disciplina di semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Ebbene, alla luce di quanto previsto dalla mentovata L. 400/1988 (art. 17), sono stati adottati numerosi regolamenti per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di stato civile che, per la prima volta, hanno riconosciuto il diritto della partoriente di non declinare le proprie generalità, scegliendo di rimanere anonima. Tra le norme di nuova introduzione, merita menzione, in particolare, la Legge 15 maggio 1997 n. 127 che ha modificato l'art. 70 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238, prevedendo, espressamente l'obbligo per il medico, l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto, di rispettare “*l'eventuale volontà della madre di non essere nominata*” (cfr. artt. 1, 2 e 3 L. 127/1997).

La modifica in questione è stata concretamente attuata prima con il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403<sup>6</sup> (abrogato dall'art. 77 co. 2 D.R.P. 28 dicembre 2000 n. 445) e poi con il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che ad oggi costituisce la norma di riferimento in materia di ordinamento dello stato civile.

Come anticipato, l'art. 30 D.P.R. 396/2000, espressamente esclude, nel rispetto della volontà della madre, la possibilità di indicare le generalità della partoriente nei casi in cui la stessa abbia manifestato la volontà di non essere nominata. Tale norma è richiamata sia dall'art. 28 L. 184/1983 che dall'art. 93 D. Lgs. 196/2000.

L'impossibilità di indicare le generalità della madre che abbia scelto di rimanere anonima è confermata dal Decreto 16 luglio 2001 n. 349 (regolamento recante “*modifiche al certificato di assistenza la parto, per la rilevazione dei dati sanitari e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni*”) che ha introdotto, addirittura, un codice identificativo per “*donna che non vuole essere nominata*”: codice “999”.

Non si registrano, ad oggi, altri interventi normativi in materia. È, quindi, evidente come l'attuale sistema legislativo sia assolutamente anacronistico rispetto ai passi in avanti compiuti dalla giurisprudenza sul terreno del parto anonimo e dell'accesso alle origini, in quanto non solo non è previsto un sistema per valutare la persistente volontà della madre a conservare l'anonimato (quello che, cioè, la giurisprudenza definisce come “*meccanismo dell'interpello*”), ma ancora più a monte non sono previsti strumenti per garantire, nel rispetto dell'anonimato, la possibilità di custodire informazioni sulla identità della partoriente in vista di un futuro ed eventuale esercizio del diritto di accesso alle origini da parte del nascituro. Detto altrimenti, il codice identificativo “999” metterebbe, *ab origine*, una pietra tombale sul diritto ad accedere alle proprie origini, impedendo di conoscere il nome della partoriente e, quindi, di poterla interpellare per valutare la possibilità di revocare l'anonimato.

Ma vi è di più. Il delineato sistema normativo rischia di essere incostituzionale per violazione dell'art. 117 Cost. che prevede che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'Ordinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali, laddove nel novero degli obblighi internazionali, vi rientrano le norme della CEDU. Ne consegue che il nostro sistema normativo, non contemplando strumenti per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accedere alle proprie origini, si pone frontalmente in contrasto con l'art. 8 CEDU il quale, come anticipato, si candida ad essere il referente normativo a livello comunitario del mentovato diritto ad accedere alle proprie origini. Per capire l'importanza dirompente di queste affermazioni, bisognerebbe fare un passo indietro e soffermare brevemente l'attenzione sui rapporti tra le norme CEDU e quelle interne.

## 5. Gli effetti delle norme CEDU sull'Ordinamento interno e l'aporia del sistema

La decodificazione dei rapporti tra norme CEDU e norme interne si deve a due importanti arresti della Corte Costituzionale del 2007 in materia di espropriazione.

Nel biennio 2006 – 2007, la Corte EDU ha più volte ammonito l'Italia, in quanto la normativa nazionale prevedeva, con riguardo alla determinazione dell'indennità di esproprio (ex art. 37 D.P.R. 327/2001) e al risarcimento del danno nel caso di accessione invertita (ex art. 55 D.P.R. 327/2001), un criterio di calcolo che portava sempre alla corresponsione di una somma di denaro largamente inferiore rispetto al valore di mercato del bene, ponendosi in contrasto con l'articolo 1 del Protocollo 1 CEDU in materia di protezione della proprietà privata (si menziona, tra le molteplici pronunce della Corte EDU, quella relativa al famoso caso *Scordino* - sentenza 29 marzo 2006, ricorso n. 36813/1997).

All'indomani delle pronunce della Grande Camera, la giurisprudenza ha cominciato ad interrogarsi su quali fossero le conseguenze derivanti dal rilevato contrasto della normativa nazionale in materia espropriativa con le norme della CEDU.

Ebbene, la Corte Costituzionale con la sentenza 24 ottobre 2007 n. 348 (relativa all'indennità di esproprio) e con la sentenza 24 ottobre 2007 n. 349 (relativa al risarcimento del danno da accessione invertita) ha chiarito che le norme della CEDU non sono norme comunitarie, ma obblighi internazionali per i quali l'art. 117, co. 1, Cost. impone il rispetto. La Consulta, cioè, individuando un ancoraggio costituzionale delle norme CEDU nell'art. 117 Cost. (e non negli artt. 10 e 11 Cost.), ha riconosciuto alla Convenzione il valore di norma di rango "sub-costituzionale" e di "fonte interposta" (cioè subordinata alla Costituzione, ma sovraordinata alla legge); con la conseguenza che, a fronte di un riscontrato contrasto tra le norme interne e quelle della CEDU, lo strumento giuridico da utilizzare non è la disapplicazione della norma gerarchicamente inferiore (*id est* quella nazionale), bensì il giudizio di legittimità costituzionale. Seguendo il percorso argomentativo delle richiamate sentenze costituzionali, i valori CEDU, attraverso il grimaldello dell'art. 117 Cost., entrano a far parte del nostro Ordinamento, arricchendo e potenziando il ventaglio dei diritti. A ben vedere è proprio quello che è accaduto in materia di parto anonimo, laddove, facendo leva sul disposto di cui all'art. 8 CEDU e sull'interpretazione estensiva ad esso attribuita dall'opera ermeneutica della Grande Camera, è stato possibile portare all'interno del nostro Ordinamento l'inedito diritto di accedere alle proprie origini.

Come già evidenziato, manente il vuoto normativo, la tutela di tale diritto è stata affidata ad un istituto di matrice giurisprudenziale (l'interpello). Tuttavia, proprio il perdurante vuoto normativo, rischia di mortificare gli sforzi della giurisprudenza in quanto le leggi in materia di parto anonimo consentono, al momento della nascita, di indicare la donna che non vuole essere nominata con il codice "999" senza, nel contempo, prevedere, nel rispetto dell'anonimato, una modalità di conservazione delle generalità della puerpera, a fronte di un futuro ed eventuale esercizio del diritto di accedere alle proprie origini da parte del figlio. È evidente, quindi, che le norme sul parto anonimo continuano, sotto questo diverso aspetto, a porsi in contrasto con l'art. 8 CEDU e, quindi, con l'art. 117 Cost., nella misura in cui, in punto di fatto, renderebbero inattuabile il diritto di conoscere la propria discendenza biologica, non prevedendo (quanto meno) un onore di conservazione delle generalità della partoriente, facendo di conseguenza sorgere nuovi seri dubbi sulla tenuta costituzionale dell'intero impianto normativo in materia.

Rilevata l'aporia del sistema, molti Tribunali per i Minorenni (giudice deputato all'interpello e, quindi, alla affermazione del diritto di accedere alle proprie origini), hanno iniziato a condividere con i singoli Ospedali del distretto di competenza circolari che, nel rispetto della volontà della partoriente di rimanere anonima, prevedessero strumenti per conservare l'identità della donna a fronte di un futuro ed eventuale esercizio del diritto di conoscere le proprie origini da parte del figlio<sup>7</sup>.



Si tratta, tuttavia, di soluzioni spesso poco efficaci che mettono in evidenza, ancora una volta, l'esigenza di una riforma sostanziale della materia, trattandosi di un fenomeno che, a dispetto di quanto possa sembrare, è molto più ricorrente di quanto si possa pensare.

## Note

---

- 1 La Corte EDU, nel pronunciarsi rispetto al caso *Gaskin c. Regno Unito*, ha affermato che la limitazione all'accesso ad un fascicolo personale del ricorrente fosse contrario all'art. 8 CEDU. Nel caso di specie il signor *Gaskin*, ormai adulto, voleva ricostruire la storia della propria infanzia, dalla morte della madre fino al periodo in cui egli fu in affidamento presso i Servizi Sociali. Le Autorità Municipali, che conservavano il fascicolo completo, però, rifiutarono di accogliere la richiesta dell'interessato di accedere al predetto fascicolo. L'uomo, quindi, compulsò l'intervento della Grande Camera che condannò il Regno Unito perché non aveva ancora istituito una Autorità Indipendente che potesse valutare gli opposti interessi dell'una e dell'altra parte.
- 2 L'impostazione tradizionale della giurisprudenza della Corte EDU riconduceva il diritto di conoscere le proprie origini sotto l'egida dell'art. 10 CEDU, che tutela il diritto alla libertà di espressione, inclusivo della libertà di ricevere informazioni senza ingerenza da parte dello Stato. Con la sentenza *Gaskinn c. Regno Unito*, la Grande Camera supera questa impostazione, ritenendo, per la prima volta, che il diritto di conoscere le proprie origini non è solo una declinazione della libertà di espressione, *sub specie* di un generico diritto ad essere informato, ma afferisce alla sfera più intima dell'individuo: la vita privata e familiare.
- 3 Di analogo tenore la sentenza del 7 febbraio 2002, *Mikuli c. Croazia*, ricorso n. 53176/1999, con la quale la Corte EDU ha evidenziato come le notizie sulla nascita siano necessarie per la formazione della personalità e per stabilire i dettagli della identità della persona.
- 4 Nel caso *Odièvre c. Francia*, la ricorrente, nata da un parto anonimo, in età adulta aveva cercato di ricostruire le proprie origini, riuscendo, però, solo ad avere informazioni parziali (fra cui la presenza di fratelli e sorelle). Impossibilitata a conoscere l'identità della madre biologica, la donna si rivolgeva alla Corte Europea che, a stretta maggioranza, respingeva il ricorso della donna, escludendo che il sistema francese in materia di accesso alle origini si ponesse in contrasto con la previsione di cui all'art. 8 CEDU, realizzando un giusto bilanciamento tra gli interessi in causa.
- 5 Di analogo tenore Cassazione sentenza del 9 novembre 2016 n. 22838 e, più di recente, Cassazione sentenza del 7 febbraio 2018 n. 3004: in caso di parto anonimo, sussiste il diritto del figlio di conoscere le proprie origini biologiche mediante l'accesso alle informazioni relative all'identità personale della madre, anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto. Non può essere considerato operante, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine previsto dal d.lgs. 196/2003, che consente l'acquisizione dei dati relativi alla propria nascita decorsi 100 anni dalla data del parto.
- 6 Cfr. circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50-FG-40/97/U887: Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative.
- 7 Così, ad esempio, alcune circolari prevedono di apporre sulla cartella clinica della madre e sulla cartella clinica del minore un numero progressivo che figurerà anche su una busta chiusa recante dicitura "*madre che ha dichiarato di voler rimanere anonima*" contenente una fotocopia del documento di identità o tessera sanitaria della madre. La busta e la cartella clinica della donna (avente il medesimo numero di progressivo) verranno annotate in un apposito registro e potranno essere consultati solo a seguito di un provvedimento della Autorità Giudiziaria minorile nell'ambito del procedimento per la ricerca delle origini.